

# TURISMO RURALE E AGRITURISMO

SAVERIO PANZICA

[saveriopanzica@aliceposta.it](mailto:saveriopanzica@aliceposta.it)

◆ **TURISMO RURALE**

◆ **AGRITURISMO**

◆ **IMPRENDITORE AGRICOLO**

◆ **PESCATURISMO – ITTITURISMO**

◆ **IMPRENDITORE ITTICO**

A stylized silhouette of a mountain range in shades of teal, located at the bottom right of the slide.

# TURISMO RURALE NELLA UE

- ◆ Il turismo rurale rappresenta una politica dell'UE per: favorire la permanenza nelle zone agricole; tutelare, le tradizioni popolari, l'enogastronomia, l'agricoltura.
- ◆ La rivoluzione industriale e le guerre mondiali hanno spostato grandi masse dalle campagne ai centri urbani spopolando le stesse.
- ◆ Sono alloggi di turismo rurale immobili già esistenti e già catastati come edifici rurali.
- ◆ Per lo svolgimento dell'attività non è richiesta da parte dell'operatore la qualifica di imprenditore agricolo.

## TURISMO RURALE NELLA UE

Con gli artt. 38 e 39 del trattato di Roma del 1957, la Comunità Europea ha definito gli elementi per lo sviluppo del mercato comune dei prodotti agricoli, per il loro commercio. Successivamente, l'Unione Europea con l'art. 3 del Trattato di Maastricht (1992), abolì i dazi doganali, Così l'ambiente e il turismo assunsero un rilievo istituzionale ben definito. Infatti, costituirono un nuovo binomio il cui obiettivo era quello di creare un punto di equilibrio tra lo sviluppo dell'industria turistica

## TURISMO RURALE PER COMMISSIONE UE

- ◆ La Commissione Europea, volendo allargare il campo d'operatività dell'agricoltura al contesto in cui questa opera, dà "mandato" all'agricoltore (ormai ben più di un semplice imprenditore agricolo) di interessarsi non solo delle attività agricole in senso stretto ma anche di tutti quei comparti/attività che col mondo rurale e nel mondo rurale hanno un interesse. In tale ottica assumono un valore particolare le azioni mirate a valorizzare le risorse proprie del mondo rurale come quelle del turismo rurale.

# TURISMO RURALE IN SICILIA

- ◆ Turismo rurale in Sicilia L.r.21/12/01 art.30 e D.Ass.Turismo, Comunicazioni, Trasporti 6/6/02
- ◆ classifica da 1 a 5 stelle Le misure minime delle camere: 8mq.1pl.- 14 mq. 2 ppl.-20mq. 3pp.l. 26mq.4pp.l. (*DPR 1437/70*).
- ◆ Nel caso di appartamenti, le dimensioni dovranno essere quelle richieste per le case ed appartamenti per vacanze.
- ◆ **a) soggiorno- pernottamento e pranzo-cucina mq.12** se ad **un posto letto**, per ogni posto letto in più la superficie dovrà essere aumentata di mq. 6;
- ◆ **b) locale soggiorno-pranzo-cucina senza pp.l.:** mq. 8 cui dovrà aggiungersi mq. 1 per ogni letto, oltre i primi due;
- ◆ **c) locale soggiorno-pranzo-cucina con pp.l.:**mq. 12 ad un p.l., mq. 19 a due pp.l., mq. 26 a tre pp.l., mq. 33 4pp.l.; **d) camere da letto:** mq. 8 se ad un posto letto, mq. 14 se a due posti letto più
- ◆ mq. 4 per ogni ulteriore posto letto.

## DECRETO LEGISLATIVO 18 maggio 2001, n. 228

- ◆ L'articolo 2135 del codice civile e' sostituito dal seguente:  
"E' imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attivita': coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attivita' connesse.  
Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attivita' dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine.  
Si intendono comunque connesse le attivita', esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonche' le attivita' dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attivita' agricola esercitata, ivi comprese le attivita' di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalita' come definite dalla legge".

# LEGGE 20 FEBBRAIO 2006, N. 96 DISCIPLINA DELL'AGRITURISMO

- ◆ 1. La Repubblica, in armonia con i programmi di sviluppo rurale dell'Unione europea, dello Stato e delle regioni, sostiene l'agricoltura anche mediante la promozione di forme idonee di turismo nelle campagne, volte a:
- ◆ a) tutelare, qualificare e valorizzare le risorse specifiche di ciascun territorio;
- ◆ b) favorire il mantenimento delle attività umane nelle aree rurali;
- ◆ c) favorire la multifunzionalità in agricoltura e la differenziazione dei redditi agricoli;
- ◆ d) favorire le iniziative a difesa del suolo, del territorio e dell'ambiente da parte degli imprenditori agricoli attraverso l'incremento dei redditi aziendali e il miglioramento della qualità di vita;
- ◆ e) recuperare il patrimonio edilizio rurale tutelando le peculiarità paesaggistiche;
- ◆ f) sostenere e incentivare le produzioni tipiche, le produzioni di qualità e le connesse tradizioni enogastronomiche;
- ◆ g) promuovere la cultura rurale e l'educazione alimentare;
- ◆ h) favorire lo sviluppo agricolo e forestale.

- ◆ Per attività agrituristiche si intendono le attività di ricezione e ospitalità esercitate dagli imprenditori agricoli di cui all'[articolo 2135 del codice civile](#), anche nella forma di società di capitali o di persone, oppure associati fra loro, attraverso l'utilizzazione della propria azienda in rapporto di connessione con le attività di coltivazione del fondo, di silvicoltura e di allevamento di animali.
- ◆ 2. Possono essere addetti allo svolgimento dell'attività agriturbistica l'imprenditore agricolo e i suoi familiari ai sensi dell'articolo 230-bis del codice civile, nonché i lavoratori dipendenti a tempo determinato, indeterminato e parziale. Gli addetti di cui al periodo precedente sono considerati lavoratori agricoli ai fini della vigente disciplina previdenziale, assicurativa e fiscale. Il ricorso a soggetti esterni è consentito esclusivamente per lo svolgimento di attività e servizi complementari.

- ◆ a) dare ospitalità in alloggi o in spazi aperti destinati alla sosta di campeggiatori;
- ◆ b) somministrare pasti e bevande costituiti prevalentemente da prodotti propri e da prodotti di aziende agricole della zona, ivi compresi i prodotti a carattere alcolico e superalcolico, con preferenza per i prodotti tipici e caratterizzati dai marchi DOP, IGP, IGT, DOC e DOCG o compresi nell'elenco nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali, secondo le modalità indicate nell'[art. 4, co. 4](#);
- ◆ c) organizzare degustazioni di prodotti aziendali, ivi inclusa la mescita di vini, alla quale si applica la legge n.268/99;
- ◆ d) organizzare, anche all'esterno dei beni fondiari nella disponibilità dell'impresa, attività ricreative, culturali, didattiche, di pratica sportiva, nonché escursionistiche e di ippoturismo, anche per mezzo di convenzioni con gli enti locali, finalizzate alla valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale.
- ◆ 4. Sono considerati di **propria produzione** i cibi e le bevande prodotti, lavorati e trasformati nell'azienda agricola nonché quelli ricavati da materie prime dell'azienda agricola e ottenuti attraverso lavorazioni esterne.

- ◆ Secondo la normativa appena approvata, la dimensione dell'attività agrituristica sarà condizionata dal requisito della complementarietà rispetto all'attività agricola, mentre viene confermato e rafforzato il requisito della connessione con quest'ultima, soprattutto per quanto riguarda la ristorazione. Fermo restando il potere di controllo di Regioni e Comuni, vengono snellite le procedure amministrative che consentiranno di avviare un agriturismo con una semplice dichiarazione di inizio attività. Legge 241/90

**1. Abbattimento delle barriere architettoniche** (punto 5.3 Art.5 Capo II D.M. 236/89) Tutte le parti comuni devono essere accessibili ed almeno un servizio igienico comune deve essere accessibile da parte di persona su sedia a ruota.

Due stanze accessibili fino a 40 stanze o frazione ,altre due stanze per ulteriori 40 stanze o frazioni.

L'ascensore deve essere previsto oltre il terzo livello fuori terra.

La verifica della rispondenza alla normativa è demandata all'U.T.C. ai sensi dell'art. 7 comma 7.3 Capo III D.M. 236/89.

**2. Approvvigionamento idrico con acqua potabile**

Allaccio alla rete pubblica (in generale nelle zone rurali gli allacci avvengono alle condotte di trasporto, per cui è opportuno verificare che l'acqua trasportata sia già potabilizzata e che il tratto di allaccio risponda ai punti 2.3 e 2.4.2 dell'allegato 3 C.I.T.A.I. 04/02/77 ed art. 54 D.P.R. 303/56 e Regolamenti locali di Igiene)

Approvvigionamento da pozzi autorizzazione sanitaria per il consumo umano ed igienico-sanitario ai sensi del D.A. 21/07/99 art. 2 punto 1.

E' necessario puntualizzare che l'autorizzazione del Genio Civile all'emungimento dell'acqua ad usi domestici ai sensi dell'art. 93 del Regio Decreto 11/12/1933 n° 1775 non comprende l'utilizzo al consumo umano.Approvvigionamento con autobotti autorizzate

**3. Autorizzazione allo scarico al suolo o in rete fognaria comunale** (art. 40 L.R.27/86 ed art 45 D.L.vo 152/99 e 258/00, norme tecniche negli Allegati 4 e 5 della C.I.T.A.I. 04/02/77

# ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE

- ◆ Prima colazione
- ◆ Ristorazione: Autorizzazione sanitaria sindacale ai sensi dell'art. 2 L. 283/62 ed art.25 D.P.R.327/80
- ◆ Cucina
  - Art. 28 D.P.R. 327/80 e buone norme tecniche C.A. 907/97
- ◆ Servizi ad uso del personale addetto alla cucina
  - Art. 28 D.P.R. 327/80 e D.L.vo 626/94 e 242/96
- ◆ Servizi ad uso del pubblico
  - C.A . 907/97 e Regolameti locali di Igiene

## Requisiti strutturali della cucina in relazione alla potenzialità

### **oltre i 200 posti a sedere:**

- ◆ Sezione calda ( 1/3 dell'intera superficie )
- ◆ Sezione fredda
- ◆ Sezione pasticceria –gelateria
- ◆ Sezione lavaggio stoviglie
- ◆ Anticucina ed office , comunicante con la sala consumazione

### **da 81 a 200 posti a sedere:**

- ◆ Le sezioni sopradette sono separate da muretti a mezza altezza o scaffalature in acciaio al fine di razionalizzare i flussi operativi.

### **fino ad 80 posti a sedere:**

- ◆ Negli esercizi di piccola potenzialità le sezioni sono sostituite da spazi operativi in un unico ambiente .

## Requisiti strutturali della cucina :

### ◆ **Dimensioni delle cucine**

0,20 mq per numero di coperti fino a 200 posti a sedere

0,30 mq per numero di coperti inferiori ovvero 1/3 della sala consumazione, in ogni caso non inferiore a **mq 16**

### ◆ **Deposito materie prime (dispensa)**

0,02 - 0,05 per coperto con un minimo di **mq 3**

### ◆ **Locale e/o spazio deposito prodotti di sanificazione**

### ◆ **Servizi per il personale addetto alla preparazione**

Art . 28 D.P.R. 327780 e D.L.vo 626/94 e 242 /96  
(doccia e spogliatoio - fino a 5 addetti 1; oltre 5 addetti 2, separati per sesso)

## ◆ **Sala consumazione o somministrazione**

se annessa ad attività recettiva ed è ad uso esclusivo degli ospiti la dimensione va calcolata in relazione al numero dei posti letto, se l'attività di ristorazione è allargata ad ospiti non residenti nella struttura recettiva, ogni tavolo a 4 posti occuperà da 3.6 a 5 mq, in ogni caso bisogna prevedere 1,20 mq per ogni posto a sedere.

## ◆ **Servizi igienici per il pubblico** - lontano dalle cucine

Fino ad 80 posti a sedere: 1 servizio igienico per uomini ed 1 servizio igienico per donne, adeguato per i portatori di handicap

Oltre 80 posti a sedere: 2 servizi igienici per uomini , 2 servizi igienici per donne.

# **VENDITA DIRETTA DI PRODOTTI AGRICOLI ED ARTIGIANALI PROVENIENTI DALL'AZIENDA, ANCHE LAVORATI AL DI FUORI DELLA STESSA**

## **TRASFORMAZIONE DEI PRODOTTI AGROZOOTECNICI AZIENDALI**

(VINO, OLIO, FORMAGGI, SALUMI ..)

La vendita diretta è soggetta a comunicazione al Comune del luogo ove ha sede l'azienda di produzione (art. 4 D.L.vo 228/01)

(La vendita diretta dei prodotti trasformati o comunque manipolati non prescinde dal possesso dei requisiti igienico-sanitari e dal possesso della Autorizzazione Sanitaria)

# ATTIVITÀ SPORTIVO-RICREATIVE (IN PARTICOLARE PISCINA)

Per le piscine annesse alle aziende Agrituristiche, a disposizione esclusiva degli ospiti alloggianti, la Regione dovrà emanare direttive proprie, al fine di individuare peculiari modalità applicative, anche in via transitoria, nel rispetto delle esigenze di Igiene e Sanità (punto 9 Accordo tra Ministero della Salute e Regioni del 16/01/03). Nelle more, per alcuni aspetti igienici e costruttivi, si può fare riferimento alle direttive contenute nell'**Atto di intesa tra Stato e Regioni sancito nel 11/07/91** (GURI supplemento ordinario n°39 del 17/02/92), mentre per la vigilanza igienico-sanitaria bisogna rifarsi a quanto stabilito dalla **C.M. del 16/07/71 n° 128 e 15/06/72 n. 86**.

(Autorizzazione all'apertura e all'esercizio rilasciata dal Sindaco sulla base del D.P.R. 616/77 art. 19, (ex art. 86 TULP) previo accertamento dei requisiti igienico sanitari)

Parametri microbiologici dell'acqua di vasca	
Conta batterica a 22°	≤200 ufc/1ml
Conta batterica a 36°	≤100 ufc /1 ml
Escherichia coli	0 ufc/100ml
Enterococchi	0 ufc /100ml
Staphylococcus aureus	≤1ufc/100 ml
Pseudomonas aeruginosa	≤1ufc/100ml

**AGRITURISMO IN SICILIA L.r.25/94; L. r. 27/96;**  
**art.87 L.r.32/00 (abrogazione artt. 3,11,17 L. r.25/94)**

licenza, previo NO-IPA,:

Parametri posti letto (*D.29/11/01 e D.11/07/02*):

**mq. 8** se ad un posto letto; **mq. 12** se a due posti letto;  
**mq. 16** se a tre posti letto; **mq. 20** se a quattro posti letto, per non più di **4 posti letto** a camera non sovrapponibili.

Nel caso di appartamenti, le dimensioni dovranno essere quelle richieste per le case ed appartamenti per vacanze.

**a) soggiorno- pernottamento e pranzo-cucina mq.12** se ad **un posto letto**, per ogni posto letto in più la superficie dovrà essere aumentata di mq. 6;

**b) locale soggiorno-pranzo-cucina senza pp.l.:** mq. 8 cui dovrà aggiungersi mq. 1 per ogni letto, oltre i primi due;

**c) locale soggiorno-pranzo-cucina con pp.l.:** mq. 12 ad un p.l., mq. 19 a due pp.l., mq. 26 a tre pp.l., mq. 33 4pp.l.; **d) camere da letto:** mq. 8 se ad un posto letto, mq. 14 se a due posti letto più mq. 4 per ogni ulteriore posto letto.

## IMPRENDITORE ITTICO

- ◆ l'art. 2 D. Lgs 226/2001 ha equiparato l'imprenditore ittico all'imprenditore agricolo; attività di pesca: carattere prevalente
- ◆ Decreto legislativo 228/2001 (riformulazione c.c. art 2135) "acque dolci, salmastre o marine"
- ◆ Art.6.D. Ls 26 maggio 2004, n. 154. " E' imprenditore ittico chi esercita, in forma singola o associata o societaria, l'attività di pesca professionale diretta alla cattura o alla raccolta di organismi acquatici in ambienti marini, salmastri o dolci.  
2. Si considerano, altresì, imprenditori, le cooperative di imprenditori ittici ed i loro consorzi quando utilizzano prevalentemente prodotti dei soci ovvero forniscono prevalentemente ai medesimi beni e servizi diretti allo svolgimento delle attività di cui sopra.  
3. Sono, altresì, imprenditori ittici gli esercenti attività commerciali di prodotti ittici derivanti prevalentemente dal diretto esercizio delle attività di cui sopra.
- ◆ 5. Fatte salve le più favorevoli disposizioni di legge, l'imprenditore ittico e' equiparato all'imprenditore agricolo

# ITTITURISMO

- ◆ L'Ittiturismo viene definito dall'art. 3 comma 1 lettera b) del D. Lgs 226/2001;
- ◆ l'art. 3 del D. Lgs n. 226/2001 è stato sostituito dall'art. 7 lettera b) del D. Lgs. 154/2004 "attività di ospitalità, ricreative, didattiche, culturali e di servizi, finalizzate alla corretta fruizione degli ecosistemi acquatici e vallivi, delle risorse della pesca e dell'acquacoltura, e alla valorizzazione degli aspetti socio-culturali delle imprese ittiche e di acquacoltura, esercitata da imprenditori, singoli o associati, attraverso l'utilizzo della propria abitazione o di struttura nella disponibilità dell'imprenditore stesso, denominata: «ittiturismo»";

# ITTITURISMO PESCATURISMO

- ◆ LEGGE 20 febbraio 2006, n.96 "Disciplina dell'agriturismo".
- ◆ Art. 12. Attivita' assimilate
  1. Sono assimilate alle attivita' agrituristiche e sono ad esse applicabili le norme della presente legge, quelle svolte dai pescatori relativamente all'ospitalita', alla somministrazione dei pasti costituiti prevalentemente da prodotti derivanti dall'attivita'di pesca, nonche' le attivita' connesse ai sensi del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, e successive modificazioni, ivi compresa la pescaturismo.

# PESCATURISMO

- ◆ art. 27 bis della L. 17 febbraio 1982 n.41 (prima definizione di Pescaturismo) DECRETO 13 aprile 1999, n.293 Ministro Per Le Politiche Agricole
- ◆ D. L.s 226/2001 art. 3 lett. a); sostituito dall' Art. 7. lettera a) *Attività connesse* D. L.s 154/2004
- ◆ Art. 7 lettera a) D. L.s 154/2004/ *Attività connesse*. Si considerano connesse alle attività di pesca, purché non prevalenti rispetto a queste ed effettuate dall'imprenditore ittico mediante l'utilizzo di prodotti provenienti in prevalenza dalla propria attività di pesca, ovvero di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'impresa ittica; a) imbarco di persone non facenti parte dell'equipaggio su navi da pesca a scopo turistico-ricreativo, denominata: «pescaturismo»;

## PESCATURISMO E ITTITURISMO IN SICILIA

- ◆ La Regione Siciliana, con l'art. 152 della L.r. 32/2000 ha ammesso ai finanziamenti del POR 2000-2006 sia: pescaturismo, che ittiturismo. Per l'attività di pescaturismo vige il **DECRETO 13 aprile 1999, n.293** Ministro Per Le Politiche Agricole; per l'ittiturismo non esiste alcuna norma.
- ◆ La normativa su pescaturismo è applicabile in Sicilia perché di competenza delle Capitanerie di Porto. L'ittiturismo in attesa di norme